

### **Commercio al dettaglio su area pubblica (articolo 70)**

Le disposizioni dell'articolo 70 del decreto trovano immediata applicazione nell'ordinamento della regione Piemonte che non ha ancora legiferato, ai sensi dell'art. 117 Cost. nella materia del commercio su area pubblica. La disciplina del commercio su area pubblica vigente nella Regione Piemonte –DGR 32-2642/2001, è infatti adottata in attuazione del decreto legislativo 114/1998.

L'esercizio dell'attività resta sottoposto ad apposita autorizzazione, che può essere rilasciata non solo alle persone fisiche e alle società di persone, ma anche a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in quanto le prescrizioni della direttiva vietano discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che non necessariamente coincide con il comune di residenza.

A tale proposito si evidenzia, quale effetto sulla disciplina regionale, il venir meno, per impossibilità ad esercitare la connessa attività di controllo, delle disposizioni di cui al **Titolo IV, Capo III, Sezione II, p. 4 e 5** secondo le quali *“Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte. Nell'istanza di autorizzazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa, il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione e la data dell'istanza di autorizzazione.*

*Nell'istanza devono altresì essere indicati gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione della stessa.”*

La questione non pone, per la verità, problemi particolari rispetto al caso dell'imprenditore che voglia dotarsi di più autorizzazioni richiedendole a comuni diversi: infatti le autorizzazioni aggiuntive che può ottenere sarebbero di scarso valore, posto che sarebbero prive di diritti di priorità (presenze) su fiere e mercati.

Il problema principale potrebbe invece porsi per gli operatori ai quali sia stata revocata da un comune l'autorizzazione per condanne penali, violazioni o inadempienze e che se ne procurano un'altra richiedendola ed ottenendola da un altro comune.

Sul punto si richiama l'attenzione di tutti i comuni sulla necessità di effettuare gli opportuni controlli, in particolare, quantomeno, sui requisiti morali.

**Dell'articolo 70 del decreto legislativo si richiama inoltre il contenuto del comma 5** per il quale *“Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a **quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.**”*

In attesa dell'adozione dei suddetti criteri sono pertanto prorogate le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, secondo la disciplina previgente. A tale fine i comuni dovranno pertanto provvedere con riferimento alle concessioni in scadenza.

## **Somministrazione di alimenti e bevande (articolo 64)**

L'articolo non pone particolari problemi rispetto al quadro normativo regionale di riferimento in quanto, con la legge 38/2009, la regione Piemonte ha adeguato la normativa della somministrazione ai contenuti della direttiva servizi e, conseguentemente, ai **principi generali** del decreto legislativo.

Le scelte di adeguamento e di conformità effettuate a livello regionale, hanno condotto, come noto, ad eliminare i contingenti numerici già previsti per il rilascio delle autorizzazioni, ad introdurre in taluni casi la DIA ad efficacia immediata e a mantenere l'autorizzazione nei casi di attivazione e trasferimento delle attività; le scelte hanno trovato giustificazione, secondo i contenuti della direttiva, nei contenuti della nuova programmazione, ispirata a principi e criteri di tutela degli interessi pubblici dominanti, quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

**Alla luce delle considerazioni svolte devono pertanto essere affrontate, nello specifico, e risolte nel senso dell'applicabilità delle disposizioni regionali, le questioni interpretative riferite:**

- alla disposizione in materia di trasferimento degli esercizi di somministrazione. Ai sensi del comma primo dell'art. 64 il trasferimento di sede dei pubblici esercizi é soggetto a dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita, ai sensi dell'art. 19 c. 2 primo periodo.

Per contro la legge regionale 38/2006, come da ultimo modificata con legge regionale 38/2009, assoggetta il trasferimento di sede ad autorizzazione: la scelta è ampiamente motivata sulla base dei contenuti della nuova programmazione del comparto che, come già evidenziato, nel conformarsi ai nuovi principi della direttiva servizi, fonda la possibilità di attivare e di trasferire gli esercizi all'esigenza di tutela, anzitutto, dell'ambiente di impatto. Nel caso specifico occorre peraltro rilevare che la contraddizione è più formale che sostanziale. Infatti ai sensi della direttiva servizi e dell'art. 8 c. 1 lett. f) del decreto legislativo, anche la DIA ad efficacia differita è considerata autorizzazione, a differenza della Dia ad efficacia immediata.

Del resto, la stessa circolare del Ministero arriva ad ammettere, sulla base di un'interpretazione sistematica di tale articolo, che, per considerazioni legate alla programmazione del comparto, l'utilizzo dell'istituto della DIA ad efficacia differita non sia ammissibile nel caso in cui l'operatore intenda trasferire l'attività da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell'art. 64, comma 3, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate. Ove infatti l'ente locale abbia individuato le zone del territorio da sottoporre a tutela, l'avvio dell'attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza se si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione, per non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture.

- Alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 64 relative ai casi di decadenza dall'autorizzazione e alla tipologia sanzionatoria prevista per le violazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- **Al caso del subingresso per causa di morte o per atto tra vivi laddove, in ogni caso il termine previsto dalla legge regionale, é più favorevole.**